

Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorre ex art. 700 c.p.c. con richiesta di misure cautelari inaudita altera parte la sig.ra **Ida Vivenzio** (nata a Napoli il 2 maggio 1979 e res.te in Napoli alla via Artemisia Gentileschi, 44 – C.F. VVNDIA79E42F839J), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avvocati Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L), Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N) e Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B) tutti elett.te domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata zioabbamonte@pec.giuffre.it

contro il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

#####

Fatto e diritto

1. La sig.ra Vivenzio, docente di scuola primaria assunta da Gae nell’anno scolastico 2015/16 su posto comune, come migliaia di altre sue colleghe ha partecipato, con il punteggio di 28 nella fase C, alle operazioni di mobilità indette dalla legge cd. ‘buona scuola’ (l. 107/2015).
2. Detto piano di mobilità era stato infatti suddiviso in quattro fasi – A, B, C, D, - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l’assunzione: docenti assunti entro l’anno 2014/2015 (fase A e fase B movimenti su scuola); docenti assunti da Gae nell’ambito del piano straordinario di assunzioni (fase C trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); docenti assunti da graduatoria di merito

nel 2015 (fase D trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).

3. Per il docente partecipante alla fase C era dunque astrattamente ipotizzabile un trasferimento dalla città di prima assunzione ad un città facente parte di un ambito territoriale collocato anche all'altro estremo del paese.

4. Ai docenti era richiesto d'indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbero desiderato essere trasferiti.

5. In cima alle proprie preferenze, chi ricorre, oltre agli ambiti territoriali della Regione Campania, aveva indicato i seguenti ambiti territoriali Lazio 0001 (Roma Capitale) e Lazio 0008 (Roma Capitale).

6. L'amministrazione scolastica ha invece assegnato la ricorrente ad un ambito che ella neanche aveva inserito nel proprio elenco di preferenze, ovvero l'ambito 0010 Emilia Romagna (MO2 – Mirandola - Castelfranco – Carpi).

7. Sennonché, dall'esame delle graduatorie è risultato che, in taluni degli ambiti che aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, risultano collocati docenti con punteggio inferiore al suo: chi ricorre, come detto, ha punti 28 mentre i) la docente Luisa Fabozzo che ha ottenuto la titolarità nell'ambito 0001 Lazio di punti ne ha punti 24; ii) la docente Fabiana Capodanno che ha ottenuto la titolarità nell'ambito Lazio 0008 di punti ne ha 22.

8. Sicché il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale 0010 Emilia Romagna è illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016 che prevede che «*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto*» » (v. all. 1 del CCNI par. 3 che è rubricato '*operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito*').

9. Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle

istruzioni che il Ministero dell'istruzione ha impartito al programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: *«l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva»* (pag. 12 par. 2.2. "Assegnazione Ambiti e scuola").

10. Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuti passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

11. In questo quadro, dunque, il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0010, ovvero un ambito che non aveva inserito tra le proprie scelte, sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti gli ambiti prescelti, la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo.

12. Così però non è stato, ed infatti, lo si è già detto, in ambiti che chi ricorre aveva collocato tra le prime scelte si è visto superare da concorrenti con un punteggio inferiore e senza alcun titolo di precedenza, situazione questa che integra violazione della citata norma del CCNI atteso che in tali ambiti

i posti liberi avrebbero dovuto essere ripartiti secondo l'ordine di punteggio.

13. Istanza di misure cautelari inaudita altera parte.

L'illegittimo trasferimento è causa di danno grave e irreparabile per la ricorrente. Ella risiede in Napoli e qui ha una casa di proprietà in cui vive con il marito (Maurizio Di Fusco) e con due figlie, **Siria**, di anni 13, e **Flavia**, di anni 6, che frequentano rispettivamente il 1° anno del Liceo Ginnasio Statale "A. Pansini" in Napoli e la 2° elementare alla Scuola Primaria "Nuovo Edificio" dell'Istituto Comprensivo "72° Palasciano" in Napoli.

Come detto la ricorrente ha avuto assegnato l'ambito 0010 della Regione Emilia Romagna (MO2 – Mirandola – Castelfranco - Carpi) ed è stata chiamata a prestare servizio nell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco nel Comune di Campogalliano (MO) e dove ella non potrà trasferirsi definitivamente, visto che il marito è dipendente di un'azienda che ha un'unica sede in Napoli alla via Gentileschi, 44 denominata "Alla Mattarella Chic sas" e comunque ciò comportando lo sradicamento delle figlie dall'ambiente in cui sono cresciute, in cui hanno intessuto le loro relazioni sociali, in cui insomma hanno incentrato i propri interessi.

Detto questo, essendo inimmaginabile per la ricorrente fare la pendolare tra Campogalliano e Napoli, per il momento alloggia per 5 giorni a settimana in Campogalliano al costo di 600 € mensili. Quindi, per buona parte della settimana, la sig.ra Vivenzio dovrà vivere lontano dalla propria famiglia e dai propri affetti; le abitudini della famiglia verranno stravolte e le figlie perderanno la quotidianità di rapporti con la madre in un momento fondamentale e delicatissimo della loro formazione, anche affettiva, qual è la fanciullezza in cui è di straordinaria importanza la guida materna.

Per conservare l'unità della famiglia, ogni fine settimana la sig.ra Vivenzio dovrà recarsi a Sant'Anastasia, il che per lei sarà causa i) di un grave dispendio economico visto che, il trattamento retributivo di circa € 1.300 -

contro quella che è la sua funzione che secondo l'art. 36 Cost. dovrebbe essere quella di assicurare alla famiglia un'assistenza libera e dignitosa, verrà impiegato integralmente per coprire le spese per potere andare a lavorare (vitto e alloggio a Modena, trasferte da e fino a Napoli); *ii*) ma anche di enormi sacrifici sul piano personale: viaggiare per oltre 10 ore durante il fine settimana sottrae tempo agli affetti familiari e logora il fisico.

Trattandosi di danni non risarcibili economicamente, vi sono gli estremi per ritenere integrato il requisito del *periculum in mora*.

Da ultimi si precisa che la ricorrente ha atteso fino a questo momento per presentare ricorso d'urgenza poiché aveva la speranza di vedersi accolta la domanda di assegnazione provvisoria che invece non ha trovato accoglimento.

14. Tutto ciò premesso, chi ricorre come sopra rappresentato e difeso adisce codesto Tribunale affinché, previa udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che negli ambiti Lazio 0001 e Lazio 0008 sono collocati docenti che hanno un punteggio inferiore al proprio e senza alcun titolo di precedenza;

- conseguentemente dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricorre all'ambito territoriale, e condannare l'Amministrazione scolastica ad assegnarla nell'ambito che sia di spettanza secondo il combinato criterio del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze.

La controversia è di valore indeterminabile afferente la materia del pubblico impiego e viene introdotta con il rito sommario. Non soggetta a contributo unificato in quanto il reddito familiare della sig.ra Vivenzio non supera € 34.107,72.

Conseguenze di legge in ordine alle spese con distrazione ai procuratori antistatari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8/4/2016;
- 2) Istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione al programmatore del software che ha usato per il trattamento delle domande ai docenti;
- 3) Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
- 4) Bollettino trasferimenti Regione Campania;
- 5) Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
- 6) Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente da cui si evince il punteggio con il quale ha partecipato alle operazioni di mobilità;
- 7) Nota mail con cui alla ricorrente è stato comunicato l'ambito di titolarità;
- 8) Stato di famiglia;
- 9) Prova delle spese sostenute per recarsi a lavoro;
- 10) Attestati di frequenza scolastica delle figlie;
- 11) Certificato di lavoro del marito della ricorrente sig. Di Fusco Maurizio;
- 12) Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato, con documento di riconoscimento;
- 13) Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo e che il documento n. 13) sarà incluso in altra busta.

Avv. Orazio Abbamonte

Avv. Stefano Russo

Avv. Guido Ciccarelli